

FONDAZIONE AMADEI GIANNI E SETTI MARIA CARLA

Ente Filantropico del Terzo settore

STATUTO

Preambolo e origine

1. La Fondazione Amadei Gianni e Setti Maria Carla per la ricerca scientifica Onlus nasce nel 2017 in forza della disposizione testamentaria del dott. Gianni Amadei (Carpi, 30 aprile 1939 - Modena, 9 luglio 2016), medico disabile che ha dedicato la sua vita allo studio e alla ricerca scientifica e ha disposto che fosse istituita *"una fondazione benefica a nome di Amadei Gianni e di Setti Maria Carla con lo scopo di ricerca scientifica nel campo bio-medico e precisamente nel settore genetico per la scoperta delle provenienze delle malattie rare e delle possibilità di cura nel campo dei tumori maligni e benigni; sia solidi che liquidi, oltre a quelli provenienti dal sistema nervoso centrale e periferico, compresi neurinomi ed ependimomi, che hanno colpito, questi ultimi il Fondatore nonché ascendenti e parenti collaterali.....ad istituire questa Fondazione mi aiuterà il mio caro amico, quasi figlio, sia mio che di mia moglie, Mario Fabio Barone."* [estratto dal testamento olografo del dott. Gianni Amadei].
2. Le risorse destinate al patrimonio costitutivo e al fondo per le attività statutarie derivano dalle proprietà del dott. Gianni Amadei e della sua amata moglie Maria Carla Setti, a lui premorta.
3. Il Fondatore ha nominato Mario Fabio Barone Esecutore testamentario nonché Presidente a vita della Fondazione.

Articolo 1

Costituzione, denominazione e disciplina

1. È costituito, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" - di seguito, per brevità "D. Lgs. n. 117/2017" - e ai sensi del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato **"FONDAZIONE AMADEI Gianni e SETTI Maria Carla Ente Filantropico del Terzo settore"** - in forma abbreviata **"FONDAZIONE AMADEI e SETTI EF ETS"** che assume la forma giuridica di Fondazione.
2. Con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore - sezione "Enti filantropici" - istituito ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017, l'Ente - di seguito per brevità "Fondazione" o "Ente filantropico" - ha l'obbligo di inserire la locuzione "Ente Filantropico" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico nonché indicare gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Articolo 2

Sede e durata

1. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Modena. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'Organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
2. La Fondazione ha durata indeterminata.

Articolo 3

Finalità e Attività

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, dell'attività di:
 - a. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - b. beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale come previste dall'art. 5 D. Lgs. n. 117/2017.In particolare, è volontà del Fondatore che l'ente promuova la *"ricerca scientifica nel campo bio-medico"*

e precisamente nel settore genetico per la scoperta delle provenienze delle malattie rare e delle possibilità di cura, nel campo dei tumori maligni e benigni, sia solidi che liquidi, oltre a quelli provenienti dal sistema nervoso centrale e periferico, compresi neurinomi ed ependimomi".

2. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Ente Filantropico potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
3. Le attività della Fondazione non possono essere rese nei confronti di chi faccia parte dell'Ente stesso.

Articolo 4 Attività diverse

1. La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in quanto integrative delle stesse, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa vigente.
2. La Fondazione, in conformità allo scopo istituzionale, può svolgere ogni attività consentita dalle normative vigenti tra cui, a titolo esplicativo e non esaustivo:
 - a) sviluppare una maggiore consapevolezza, attraverso campagne di sensibilizzazione e programmi d'informazione specifici, sul tema delle malattie rare e delle possibilità di cura - in particolare nel campo dei tumori maligni e benigni, sia solidi che liquidi, oltre a quelli provenienti dal sistema nervoso centrale e periferico, compresi neurinomi ed ependimomi - anche attraverso la promozione e l'effettuazione di ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici;
 - b) collaborare con enti privati o pubblici impegnati in iniziative di erogazione a favore di progetti perseguiti le finalità della Fondazione e attuare ogni forma di stabile collaborazione ed integrazione con enti, pubblici e privati, e organizzazioni che operino per la ricerca scientifica nel campo bio-medico e precisamente nel settore genetico;
 - c) promuovere la raccolta di fondi da erogare - unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio - a favore di progetti e iniziative di cui alle sopra indicate finalità;
 - d) acquisire la titolarità di brevetti, marchi e in generale di tutti i diritti sulle opere dell'ingegno nei settori attinenti agli scopi e/ o alle attività di cui ai punti precedenti;
 - e) assistere coloro che intendono donare e sensibilizzare alla cultura del dono e promuovere la raccolta, diretta o indiretta, di fondi da erogare a favore di progetti ed iniziative di utilità sociale per le finalità della Fondazione;
 - f) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
 - g) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque dalla medesima posseduti o legittimamente detenuti, nonché affidare a terzi servizi specifici;
 - h) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima che potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
 - i) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari della Fondazione;
 - j) assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di realtà/strutture volte al perseguimento delle finalità della Fondazione;
 - k) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
 - l) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
 - m) istituire premi e/o borse di studio;
 - n) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere, nei limiti delle leggi vigenti;

- o) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 5

Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. n. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita della Fondazione, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Articolo 6

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:
 - a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore;
 - b) dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro, beni mobili ed immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o da altri soggetti con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
 - c) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
 - d) da lasciti ed elargizioni effettuate da Enti pubblici o da Soggetti privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
 - e) dalle rendite non utilizzate e destinate all'incremento del patrimonio;
 - f) da avanzi di amministrazione che, con delibera dell'Organo Amministrativo, possono essere destinati a incrementare il patrimonio.
2. Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a perseverarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuazione nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.
3. La Fondazione osserva criteri conservativi del patrimonio per la gestione delle risorse liquide non ancora impiegate e non potrà contrarre debiti se non nei limiti di un terzo del proprio patrimonio.
4. La Fondazione gestisce il proprio patrimonio con modalità organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre proprie attività, anche mediante l'istituzione di fondi con destinazione filantropica vincolata, ovvero può affidarne la gestione a intermediari abilitati.
5. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti principi:
 - a. ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio;
 - b. adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
 - c. efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

Articolo 7

Finanziamento delle attività e destinazione delle rendite

1. La Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali. In particolare:
 - dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
 - da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o da persone od imprese private;
 - dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore e/o da soggetti terzi.
2. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.
 3. I medesimi principi di trasparenza, eticità, correttezza ed efficienza dovranno essere osservati nella destinazione e nelle modalità di erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno delle attività di interesse generale di cui all'articolo 3 del presente Statuto.
 4. In particolare, le iniziative promosse dalla Fondazione sono approvate dall'Organo di amministrazione sulla base di:
 - a. indirizzi strategici e obiettivi da perseguire;
 - b. priorità e strumenti di intervento;
 - c. settori, ambiti e aree geografiche di intervento;
 - d. ammontare complessivo delle risorse da destinare all'attività istituzionale e la ripartizione delle stesse tra i settori di intervento.
 5. La Fondazione sceglierà autonomamente i progetti da sostenere e i soggetti con cui collaborare.
 6. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 8

Volontari

1. La Fondazione può avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, dell'opera di volontari.
2. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione o dei progetti della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.
3. I volontari non occasionali devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.
4. La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 di D. Lgs. n. 117/2017.

Articolo 9

Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto e approvato dall'Organo di amministrazione entro 5 (cinque) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'Organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. n. 117/2017.
4. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 10

Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
2. Ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. n. 117/2017 il bilancio sociale dovrà contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

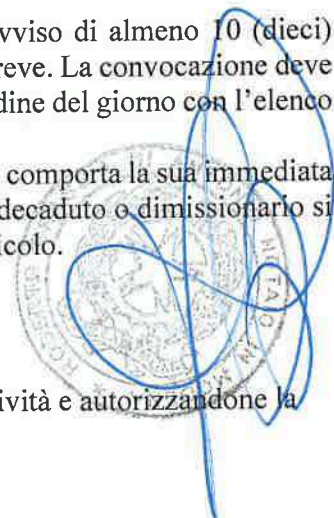
Articolo 11

Organi sociali

1. Sono organi della Fondazione:
 - l'Organo di amministrazione;
 - il Presidente e il Vicepresidente;
 - il Comitato Scientifico;
 - l'Organo di controllo;
 - l'Organo di Revisione legale dei conti, nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017.
2. Ad eccezione del Presidente, le cariche sociali sono elettive, hanno durata di 5 (cinque) anni, possono essere riconfermate e loro eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.
3. Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio, fatta eccezione per il Presidente, il Segretario Generale, ove nominato, e i componenti l'Organo di controllo e l'Organo di Revisione legale dei conti, ai quali può essere riconosciuto un compenso nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, e comunque nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 117/2017.

Articolo 12 Organo di amministrazione

1. L'Organo di amministrazione, nella denominazione di Consiglio di Amministrazione, è composto da un numero dispari di membri tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 5 (cinque) designati, in prima istanza, in sede di Atto costitutivo e, successivamente, nominati, senza limiti di mandati né di rinnovi, dal Presidente della Fondazione. Si applica l'articolo 2382 Codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, comma 6 e 7 del D. Lgs. n. 117/2017.
2. L'Organo di amministrazione governa la Fondazione, approva gli obiettivi ed i programmi della stessa, come proposti dal Presidente, e verifica i risultati complessivi della gestione.
3. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. L'Organo di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno e, ulteriormente, ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione è inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno con l'elenco delle materie da trattare.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al comma 1 del presente articolo.
7. L'Organo di amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il Vicepresidente della Fondazione;
 - amministra la Fondazione;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
 - deliberare eventuali modifiche statutarie;
 - predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 117/2017, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte, qualora statutariamente previste e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;



- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.
- 8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 9. Le funzioni di Segretario delle riunioni dell'Organo di amministrazione sono svolte dal Segretario Generale della Fondazione o, in caso di sua mancata nomina o assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.
- 10. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - d. che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento. Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.

Articolo 13

Presidente e Vicepresidente

1. È Presidente a vita della Fondazione, nonché dell'Organo di amministrazione, l'Esecutore testamentario indicato dal Fondatore.
2. Il Presidente:
 - ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio;
 - agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Organo di amministrazione;
 - svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive degli Organi, riferendo al Consiglio di amministrazione in merito all'attività compiuta;
 - solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva che deve riunirsi al più tardi entro 90 giorni.
3. Il Presidente può altresì delegare al Segretario Generale, ove nominato e previo parere favorevole dell'Organo di amministrazione, il compimento di singoli atti o categorie di atti.
4. In caso di dimissioni, incapacità o cessazione - per qualsiasi causa, esclusa la morte - assume la carica di Presidente il Vicepresidente, ove nominato altrimenti sarà il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, a nominare il successore.
5. In caso di morte assume la carica di Presidente la persona indicata dal Presidente a vita con sua volontà testamentaria. Qualora il Presidente a vita non disponga per testamento sarà il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, a nominare il successore.
6. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
7. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
8. La firma del Vicepresidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 14

Comitato scientifico

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato scientifico composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri.
2. I membri del Comitato scientifico restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al 3° (terzo) esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rieletti.

3. In caso di dimissioni, revoca o altro impedimento, i membri del Comitato scientifico vengono sostituiti dal Consiglio di Amministrazione. I membri così nominati scadono insieme a quelli in carica al momento della loro nomina.
4. I membri del Comitato scientifico decadono dalla loro carica per le stesse motivazioni previste per i membri del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Comitato scientifico ha il compito di ideare e sviluppare progetti e nuove iniziative per la Fondazione, da proporre al Consiglio di Amministrazione in conformità agli indirizzi dallo stesso indicati.
6. Il Comitato scientifico è presieduto dalla persona dallo stesso Organo designata.

Articolo 15
Organo di controllo

7. L'Organo amministrativo provvede alla nomina di un Organo di controllo che può essere monocratico o, in alternativa, costituito da 3 (tre) membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, e 2 (due) supplenti. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 Codice civile.
8. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
9. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
10. L'Organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione;
 - accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
 - esamina le proposte di bilancio preventivo, di bilancio d'esercizio ed eventualmente di bilancio sociale, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del D. Lgs. n. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Organo amministrativo, la Revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. n. 117/2017;
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
11. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
12. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni dell'Organo di controllo.

Articolo 16
Organo di Revisione legale dei conti

1. L'Organo di Revisione legale dei conti della Fondazione è nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno.
2. È composto, in caso di nomina, da un Revisore legale dei conti o da una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Articolo 17
Segretario Generale

1. Il Segretario Generale, ove nominato, è il responsabile amministrativo dell'attività della Fondazione.
2. Sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione, cura ed è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. A tal fine compie ogni atto necessario e

conseguente riferendo al Presidente, cui compete il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività gestorie.

3. Possono inoltre essere delegati al Segretario Generale ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio di Amministrazione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita di progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione volti al conseguimento degli scopi della Fondazione.

Articolo 18

Foro competente

1. Ogni eventuale controversia relativa alla interpretazione, esecuzione e validità al presente Statuto, sarà soggetta alla competenza territoriale esclusiva del Foro di Modena.

Articolo 19

Libri sociali obbligatori

1. La Fondazione redige e conserva i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017.

Articolo 20

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
2. La Fondazione a seguito di parere favorevole dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D. Lgs. n. 117/2017, ovvero di altro ufficio individuato dalla normativa pro tempore vigente, può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altri enti del Terzo settore di natura non commerciale, che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.
3. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 21

Statuto

1. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'Organo di amministrazione può deliberare l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 22

Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.